



**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 14 aprile 2020, in relazione al ricorso n. 3467, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto in data 16 luglio 2014, dietro raccomandazione dell'intermediario convenuto, n. 1.389 azioni emesse dalla banca al tempo capogruppo dell'intermediario medesimo, poi incorporato nell'odierno resistente, per un controvalore di € 50.004,00. Il ricorrente contesta in merito a controparte di avere condizionato alla sottoscrizione di queste azioni la concessione di un mutuo, che successivamente lo stesso ricorrente ha tuttavia ritenuto di non più richiedere. Inoltre, il ricorrente contesta l'inadeguatezza di questa operazione, precisando che la scheda MiFID da lui sottoscritta non corrispondeva al proprio profilo reale, che era di tipo conservativo. Il ricorrente contesta anche la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni proposte, precisando che l'intermediario le aveva rappresentate come un titolo sicuro e di pronta liquidabilità. Infine, il ricorrente contesta la mancata esecuzione dell'ordine

di vendita. Premesso che l'emittente delle azioni è stato poi posto in liquidazione coatta amministrativa, il ricorrente chiede la restituzione del capitale investito e comunque il risarcimento del danno subito.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva. Il resistente rileva sostanzialmente che la ricorrente potrebbe far valere il suo eventuale credito restitutorio o risarcitorio esclusivamente nei confronti della precedente capogruppo (la Vecchia Capogruppo). A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dal perimetro dell'azienda bancaria ceduta i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia Capogruppo e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo, quale appunto è il resistente. Nel merito, il resistente contesta che il ricorrente abbia dimostrato che fosse stato al tempo subordinato alla sottoscrizione delle azioni di che trattasi la concessione di un mutuo. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato.

3. Nelle controdeduzioni, il ricorrente contesta la mancanza di legittimazione passiva del resistente, rilevando che la procedura di liquidazione coatta amministrativa alla quale è stata poi sottoposta la Vecchia Banca non ha interessato direttamente anche il resistente, rimasto *in bonis*. Il ricorrente insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

4. Il resistente non si è avvalso della facoltà di formulare repliche finali.

## DIRITTO

I. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile, sussistendo la legittimazione passiva del resistente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente, secondo cui l'eventuale credito restitutorio o risarcitorio che l'odierno ricorrente possa vantare nei confronti dello stesso resistente sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti restitutori o risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti restitutori o risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste ultime). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Vecchia Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'originario resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo del resistente, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (il resistente) e senza il

consenso del creditore (l'odierna ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

E' fondata, e assorbente di ogni altra domanda formulata da ricorrente, la domanda di risarcimento del danno per la mancata informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni proposte. Infatti, a fronte di questa specifica contestazione da parte del ricorrente, l'intermediario, che pure si è costituito nel presente giudizio, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, l'intermediario non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza ai quali era tenuto nei confronti del cliente. In particolare, non ha dimostrato di avere informato il ricorrente delle caratteristiche e della rischiosità delle azioni proposte, né l'adempimento di queste obbligazioni risulta dalla documentazione prodotta. Infatti, non consta che in occasione della sottoscrizione delle azioni il resistente abbia consegnato al ricorrente una scheda prodotto recante tutte le informazioni rilevanti sui titoli proposti. Piuttosto, dal modulo d'ordine sottoscritto dal ricorrente risulta solamente che egli era stato informato del fatto che le azioni non erano quotate, nonché del fatto che egli avrebbe potuto prendere visione del prospetto informativo. Tuttavia, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il mero rinvio al contenuto del prospetto informativo non è di per sé sufficiente per far ritenere congruamente assolti gli obblighi di informazione previsti dalla normativa di settore. Parimenti, il mero richiamo alla circostanza che le azioni non erano quotate non può dirsi sufficiente a far ritenere assolti gli specifici obblighi di informazione che gravano su un intermediario che colloca titoli illiquidi,

così come definiti dalla Comunicazione Consob sulla commercializzazione di questo tipo di titoli.

3. Pertanto, il ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari all'intera somma investita nell'acquisto delle azioni oggetto del ricorso, pari dunque a € 50.004,00, stante che il valore attuale delle azioni della Vecchia Capogruppo, a causa dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, per € 1.150,09, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 51.154,09, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione. Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi